

Protocollo regionale VEA. Circolare esplicativa

Precisazioni in merito all'applicazione del protocollo VEA nel territorio regionale

Nei casi in cui il Dlgs 192/2005 prevede la certificazione energetica degli edifici la stessa, in Regione FVG, è sostituita dalla certificazione VEA. (art. 1 bis c. 5 LR 23/2005)

L'art. 1 bis c. 1 e c. 2, in combinato disposto con l'art. 14 c. 2 bis della LR 23/2005, dispone in merito agli obblighi che sorgono rispettivamente a partire dal 31 ottobre 2011 e dal 1 gennaio 2012.

La Giunta regionale, con atto n. 2055/2011, ha:

- adottato le nuove schede del protocollo VEA **aggiuntive alla certificazione energetica nazionale**, che definiscono la classe ambientale con un valore numerico compreso tra -1 e +5;
- precisato che **il protocollo VEA si applica**, per gli interventi di cui all'articolo 1 bis lettere a), b) e c) della legge regionale 23/2005, **alle nuove domande di rilascio del titolo abilitativo edilizio presentate a partire dal 31 ottobre 2011;**
- graduato l'entrata in vigore del nuovo protocollo VEA:
 - a) limitandolo, al momento, alle schede di valenza esclusivamente energetica e limitatamente alle tipologie di intervento **“nuova costruzione”** e **“ristrutturazione edilizia”** a destinazione d'uso **“direzionale”** e **“residenziale”**;
 - b) prevedendo l'estensione delle schede a tutte le tipologie di intervento sia a valenza energetica che ambientale dal mese di aprile 2012.

Ai sensi dell'art. 6 ter della LR 23/2005, le competenze regionali connesse alla procedura di certificazione VEA sono attuate da ARES – Agenzia regionale per l'edilizia sostenibile. Con la predetta deliberazione n. 2055/2011 la Giunta ha incaricato l'Agenzia di predisporre il manuale d'uso del protocollo VEA.

Manuali, software, indicazioni di carattere tecnico sono disponibili sul sito della citata Agenzia all'indirizzo: www.aresfvg.it

Adempimenti particolari a seguito dell'approvazione del protocollo VEA

L'art. 3 c. 2 del Regolamento 274/2009 pone in capo a chi chiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, l'obbligo di presentare, contestualmente alla richiesta del titolo stesso, le schede di valutazione VEA dell'intervento.

Il regolamento regionale 274/2009, nel disporre in merito agli adempimenti per la richiesta del titolo abilitativo edilizio, richiama espressamente l'art. 8 c. 1 del Dlgs 192/2005.

Questo prevede esclusivamente obblighi di comunicazione e deposito della documentazione progettuale prevista dall'art. 28 della L 10/1991.

Il Regolamento invece, dispone l'ulteriore adempimento del deposito delle schede di valutazione VEA **presumibilmente eccedendo i limiti della legge regionale** (art. 1 bis c. 6 e art. 6 bis c. 4 LR 23/23/2005).

Soggetti abilitati alla certificazione.

La Regione non ha competenza in materia di "professioni". Ne consegue che le abilitazioni all'esercizio di attività professionali sono determinate esclusivamente dalle norme statali a cui si rimanda (ad esempio allegato III Dlgs 115/2008).

Con i migliori saluti

Il Vice direttore centrale
ing. Luciano Agapito



Trieste, 15 dicembre 2011

